AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Il Presidente

Comune di OMISSIS

Fascicolo n. 2489/2025

Oggetto: Richiesta di parere da parte del Segretario Generale, nonché RPCT, del Comune di OMISSIS in merito all'ipotesi di incompatibilità ex art 12, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 39/2013 tra l'incarico di dirigente del Comune di OMISSIS e la carica di consigliere del Comune di OMISSIS (rif. protocolli Anac n. 84293 del 5/06/2025 e n. 88344 del 13/06/2025)

In riferimento alla richiesta di parere in oggetto – con la quale è stato chiesto all'Autorità di esprimersi in merito all'ipotesi di incompatibilità ex art. 12, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 39/2013 tra l'incarico di dirigente del Comune di OMISSIS e la carica di consigliere del Comune di OMISSIS - si rappresenta quanto segue.

La questione prospettata concerne l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013 che così dispone:

"Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: [...] b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico".

Nel caso prospettato nella richiesta di parere, infatti, l'Arch. OMISSIS è dirigente del Comune di OMISSIS e, successivamente al turno di ballottaggio elettorale, sarà proclamata a breve in seno al Consiglio Comunale del Comune di OMISSIS.

Preme sottolineare che il Comune di OMISSIS presenta una popolazione superiore a 15.000 abitanti (circa 25.632) e si trova nella stessa Regione (OMISSIS) del Comune presso cui l'Arch. OMISSIS è già dirigente (ossia il Comune di OMISSIS).

L'Autorità, in merito alla citata ipotesi di incompatibilità, si è già espressa con riferimento a casi

similari.
A titolo esemplificativo, è stata ritenuta sussistente l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, lettera b), del d.lgs. n.39/2013 qualora il titolare di una posizione organizzativa/elevata qualificazione assimilabile ad incarico dirigenziale presso una amministrazione comunale rivesta la carica di componente del consiglio di un comune nella stessa regione (cfr. Delibera n. 501 del 23/10/2024).

L'ipotesi di incompatibilità in esame, invece, non sussiste quando il soggetto interessato, componente dell'organo di indirizzo politico di un comune con popolazione superiore ai 15mila abitanti, ricopre altresì – presso un ente di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale – un incarico dirigenziale che non è però conferito da un'amministrazione locale (Nota prot. ANAC n. 6266 del 24/01/2023 - UVIF fascicolo n. 5443/2022).

Ulteriori precedenti dell'Autorità sono reperibili consultando il massimario al seguente link https://www.anticorruzione.it/en/massimario , utile per ogni ulteriore chiarimento.

Alla luce di quanto esposto e dei precedenti menzionati, si ritiene sussista l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 39/2013 tra l'incarico di dirigente del Comune di OMISSIS e la carica di consigliere comunale del Comune di OMISSIS.

Preme chiarire che, ai fini della sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità, a nulla rileva quale incarico - dei due in esame - sia assunto prima, a differenza di quanto accade in merito alle ipotesi di inconferibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 in cui rileva invece l'incarico in destinazione e quello in provenienza.
A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 39/2013, lo svolgimento degli incarichi del citato decreto in una delle situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto, di lavoro subordinato o autonomo, decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa di incompatibilità. Si ricorda, peraltro, che restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità.

Invero, come chiarito dall'Autorità, anche se con riferimento ad una diversa ipotesi, l'accertamento dell'incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013 ha come conseguenza, in mancanza di opzione per uno dei due incarichi entro il termine perentorio previsto dall'art. 19, unicamente la decadenza dall'incarico amministrativo, dal momento che il citato decreto non prevede ipotesi di conseguenze decadenziali da cariche politiche elettive (Delibera n. 260 del 17/03/2020).

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 23 giugno 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente